



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/17 DEL 31.12.2020

Oggetto: Disegno di legge concernente “Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni”.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104, in attuazione delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2014/52/UE alla Direttiva 2011/92/UE, ha modificato il Titolo III della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Di particolare rilievo sotto il profilo procedimentale, l'introduzione dell'art. 27-bis in cui è stabilito che “Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti”.

Con la recente legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, sono state introdotte norme di razionalizzazione, con il fine di favorire l'accelerazione delle procedure di VIA. Per quanto attiene all'art. 27-bis, le modifiche più significative riguardano la riduzione a 30 giorni dei tempi di pubblicità e deposito entro i quali il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la VIA e la riduzione a 90 giorni del termine di conclusione della conferenza dei servizi.

Oltre a ciò, l'Assessore rileva che il provvedimento autorizzatorio unico, che include oltre alla VIA, la Valutazione di incidenza (VInCA) se necessaria, nonché i titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni in sede di conferenza, semplifica l'iter procedimentale in quanto la fase decisionale si svolge nell'ambito di una unica conferenza di servizi decisoria, in modalità sincrona ex art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.



L'operatività della disciplina di cui all'art. 27-bis ha come presupposto la necessaria sottoposizione alla VIA del progetto da approvare, restando, pertanto, esclusi quegli interventi che, in base alle norme vigenti, non debbono essere oggetto di una preventiva valutazione di impatto ambientale.

L'Assessore sottolinea che la VIA ha, ex lege (comma 7, dell'art. 27-bis), carattere di prevalenza rispetto agli altri titoli abilitativi e costituisce, se favorevole, il presupposto per il successivo rilascio del provvedimento autorizzatorio unico.

Quanto alla individuazione dell'autorità competente, l'Assessore ricorda che l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006 la individua nella "pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome". Nello stesso articolo è, inoltre, stabilito che "la potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale [...]", fermo restando la inderogabilità dei termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis".

Con riguardo ai tempi per il recepimento dell'art. 27-bis, l'Assessore ricorda che al comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, si è stabilito che le Regioni e le Province autonome provvedessero a disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA entro la data del 18 novembre 2017.

Rammenta che la Giunta regionale ha adottato, in data 27 settembre 2017, la deliberazione n. 45 /24, con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale transitoria in materia di valutazione d'impatto ambientale da applicare ai procedimenti di VIA, avviati successivamente alla data di adozione della deliberazione medesima e sino al 18 novembre 2017. Detta deliberazione, precisa ancora l'Assessore, si è limitata a recepire, quasi integralmente, il modulo procedimentale incardinato dal legislatore nazionale nell'ambito del "procedimento autorizzatorio unico regionale", riscrivendo la struttura dell'iter di valutazione di impatto ambientale in previsione di un successivo recepimento del PAUR, di cui al citato articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

In seguito, con la deliberazione n. 53/14 del 28 novembre 2017, la Giunta regionale ha prorogato il termine dell'efficacia temporale della Delib.G.R. n. 45/24 dal 27.9.2017 sino alla data di



approvazione, con propria deliberazione, di un nuovo modulo procedimentale ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ha dato mandato alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente di predisporre il predetto modulo, raccordandosi con le altre Direzioni generali coinvolte.

Fatte queste premesse, l'Assessore evidenzia che, non essendo stata data attuazione alle previsioni di cui alla Delib.G.R. n. 53/14 del 2017, e persistendo la necessità di procedere con urgenza ad un riallineamento della normativa regionale con le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente ha provveduto a predisporre l'allegato schema di disegno di legge concernente la "Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale", in cui si è tenuto conto:

- del sistema di competenze delineato con la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, che all'art. 14 individua quelle in capo all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;
- dell'art. 48 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, che al comma 1 attribuisce alla Regione tutte le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla medesima legge regionale;
- dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006 sopra richiamato, così come modificato e integrato dal decreto n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020;
- della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24, che all'art. 13 recante "Azioni ed obiettivi della semplificazione amministrativa", indica, tra gli obiettivi da conseguire, la riduzione delle fasi procedurali non necessarie, la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, garantendo la simultaneità delle verifiche di competenza di uffici diversi coinvolti in unico procedimento amministrativo, con la sintesi delle medesime verifiche in sede di conferenza di servizi.

L'Assessore riferisce che, considerata l'esperienza maturata dall'ufficio preposto allo svolgimento delle procedure ambientali, anche in un'ottica di maggiore razionalità ed economicità del procedimento, l'operatività del modulo procedimentale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 è stata circoscritta al solo campo ambientale, individuando l'Autorità competente nell'Ufficio già deputato allo svolgimento delle procedure ambientali. Il modulo proposto risulta funzionale agli



interessi regionali e si prefigge, nel rigore della tutela dell'ambiente, di garantire maggiore efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa, razionalizzando le procedure, per addivenire al provvedimento finale denominato PAUR.

Lo strumento normativo prevede di richiedere al competente ufficio regionale che il provvedimento di VIA, comprensivo, se necessario, della VInCA ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi, sia rilasciato all'interno di un provvedimento unico (PAUR) comprensivo anche dei titoli abilitativi ambientali rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza decisoria, che il proponente ha indicato nell'istanza e nell'avviso al pubblico.

Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a) dell'allegato schema di disegno di legge, e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordicies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al predetto comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Precisa l'Assessore che dato l'ulteriore carico di lavoro e le addizionali responsabilità conseguenti all'attuazione della nuova norma sul PAUR, il competente ufficio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente dovrà disporre di una dotazione organica idonea, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, perché possa assolvere con efficacia ed efficienza ai propri compiti, integrando le figure professionali già presenti con le modalità previste secondo le norme vigenti.

L'Assessore, da ultimo, comunica che sul disegno di legge è stata acquisita la relazione di analisi tecnico normativa (ATN) dalla competente Direzione generale della Presidenza ed il parere sulla copertura finanziaria dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, pur evidenziando che le disposizioni previste dal presente disegno di legge non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/17
DEL 31.12.2020

di approvare il disegno di legge, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la relativa relazione illustrativa, concernente "Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas